

Allegato "A" alla raccolta n. 25017
NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO PRIMO - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1 - Denominazione

La società corre sotto la seguente denominazione sociale:
"FITNESS FAKTORY SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Trevignano (TV), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 3 - Oggetto

La società è senza scopo di lucro e ha come oggetto principale l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività riguardante la disciplina della ginnastica, del ciclismo, della corsa, dell'atletica, della camminata e delle arrampicate, del nuoto, del calcetto, del tennis, dello squash, della pesistica e quant'altro riguarda la cultura fisica ed ogni attività sportiva in genere con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione o delle Federazioni Sportive Italiane, dei suoi organi e/o degli Enti di promozione sportiva ai quali la società si affilierà, nonché l'esercizio di tutte le altre attività sportive che la società intenderà praticare.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I., delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza, del C.S.E.N. o altro ente di promozione sportiva a cui la società aderirà e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

La società parteciperà alle diverse iniziative sportive o ricreative organizzate in proprio o da altri enti e Organizzazioni di promozione sociale della cultura e della pratica sportiva.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la

società potrà (a titolo meramente esemplificativo) svolgere in funzione accessoria e strumentale le seguenti attività:

- la prestazione di servizi di promozione e istruzione relativi ad attività sportive e ricreative di qualsiasi specie, sia in sede che altrove;
 - l'esercizio di centri fitness sportivi nonché di centri estetici e di centri-benessere;
 - la gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: bar-ristoranti, palestre, spacci interni di abbigliamento, di accessori sportivi e di generi affini;
 - il noleggio in franchising del proprio marchio e del know-how ad esso connesso a terzi nonché il noleggio e o locazione a terzi (associazioni e/o società sportive dilettantistiche, club, privati, attività commerciali) di strutture sportive (palestre e/o impianti sportivi) con tutti i servizi e le attrezzature in esse contenute;
 - l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse.
- Sempre ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria, quest'ultima non nei confronti del pubblico, che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente e in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

potrà promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; potrà altresì assumere o concedere in affitto aziende o rami di essa, singoli impianti e strutture, stabilimenti, sotto l'osservanza degli artt. 2561-2562-1615 e seguenti del Codice civile; il tutto con l'espressa esclusione di ogni attività professionale protetta, nei limiti e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 4 - Durata

Il termine di durata della società è fissato al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

TITOLO SECONDO - CAPITALE

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale ammonta ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è ripartito in quote secondo quanto stabilito dalla legge.

Le quote sono tutte nominative.

In caso di aumento di capitale i soci hanno il diritto di sottoscrizione in proporzione alle quote possedute. In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi con-

ferimenti, mentre è escluso l'aumento mediante passaggio di riserve a capitale.

TITOLO TERZO - ORGANI SOCIALI

Articolo 6 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea;
- l'Amministratore Unico o due amministratori o il Consiglio di Amministrazione;
- il collegio Sindacale , se nominato.

Articolo 7 - Assemblea

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine può essere prorogato a 180 (centottanta) giorni dall'Organo Amministrativo, nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 C.C..

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla situazione patrimoniale della società e sull'andamento della gestione le ragioni della dilazione.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito della regione in cui ha sede la società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea dovrà essere convocata dall'organo amministrativo con raccomandata spedita ai soci presso l'ultimo domicilio indicato nel libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Anche senza nessuna formalità di convocazione sarà comunque valida ed efficace qualsiasi assemblea, comunque riunita, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento trattato.

La società s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Nei casi previsti dalla legge le decisioni dei soci possono essere adottate mediante il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La consultazione scritta può essere promossa da ciascun Amministratore o dai soci che rappresentino almeno il

10% (dieci per cento) del capitale sociale.

Ai fini della consultazione scritta l'organo amministrativo o i soci promotori dovranno predisporre un apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: l'argomento oggetto della decisione, il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Le ulteriori modalità dovranno essere definite all'atto della decisione di procedere a consultazione scritta.

Articolo 8 - Partecipazione all'assemblea - Deleghe

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione sociale.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona.

L'assemblea è presieduta dal Presidente che è designato dagli intervenuti a maggioranza e, se richiesto dalla legge, assistito da un Notaio che redige il verbale ed eventualmente da due scrutatori per le operazioni di voto; il Presidente coordina i lavori dell'assemblea e trasmette entro trenta giorni il relativo verbale alla federazione sportiva o alle federazioni sportive cui la società è affiliata. Spetta anche al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'assemblea sia regolarmente costituita e accertare il numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione nonché stabilire le modalità della discussione.

Articolo 9 - Attribuzioni dell'assemblea

Sono compiti dell'assemblea:

- 1) approvare la relazione dell'Organo Amministrativo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- 2) eleggere i componenti del Consiglio d'Amministrazione nonché i componenti del Collegio Sindacale se nominato o nei casi di cui all'articolo 2477 del Codice Civile;
- 3) approvare il bilancio consuntivo;
- 4) decidere su tutte le questioni che l'Organo Amministrativo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai soci;
- 5) deliberare le modifiche statutarie;
- 6) deliberare sullo scioglimento della società;
- 7) decidere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Articolo 10 - Approvazione delle delibere assembleari

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea; tranne che per le materie di cui ai punti 5, 6 e 7 dell'articolo precedente, per le quali l'as-

assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale presente in assemblea e non meno della metà dell'intero capitale sociale.

Articolo 11 - Amministrazione

La società può essere amministrata:

- da un Amministratore Unico;
- due amministratori con poteri disgiunti e/o congiunti secondo quanto deciso dai soci al momento della loro nomina;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

L'assemblea sceglie il sistema di amministrazione e la durata della carica e nel caso di Consiglio di Amministrazione, fissa il numero dei membri.

Sia l'Amministratore Unico che i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e tutte le figure sono rieleggibili.

L'Organo Amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione o delle Federazioni a cui la società si affilierà, dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali e/o dagli enti di promozione sportiva.

L'Organo Amministrativo che contravvenga al divieto previsto dal quarto comma del presente articolo, decade dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non può ricoprire cariche sociali.

Non possono essere nominati Amministratori coloro i quali ricoprono la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato. Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanere gli Amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, nel caso di presenza di un Consiglio di Amministrazione, se per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei membri, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Qualora l'assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio eleggerà fra i nuovi membri il Presidente, eventualmente uno o più Vicepresidenti che lo sostituiscano in caso di sua assenza od impedimento, un Amministratore Delegato nonché un segretario scelto anche fra le persone estranee.

In caso di assenza od impedimento sia del Presidente che dei Vicepresidenti la presidenza del Consiglio di Amministrazione

è assunta dal Consigliere più anziano d'età.

L'Organo Amministrativo si riunisce nella sede della società od altrove, purché in Italia, ogni volta che lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un Consigliere, ovvero dai Sindaci Effettivi.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun membro e Sindaco effettivo (se nominati); in caso di urgenza può essere fatta per telegramma da spedire almeno tre giorni prima. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, nonché il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Articolo 12 - Attribuzione dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione del raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

L'Organo Amministrativo ha quindi fra l'altro la facoltà di acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità; transigere e compromettere in Arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato, contrarre mutui passivi, con o senza garanzia ipotecaria, stipulare mutui con gli Istituti di Credito Fondiario convenendo garanzie ipotecarie, sottoscrivere, girare accettare o protestare cambiali od altri effetti di commercio.

L'Organo Amministrativo potrà altresì compiere presso le pubbliche amministrazioni, enti od uffici pubblici tutti gli atti od operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi per l'esercizio di attività commerciali. All'Organo Amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio e ove non in contrasto con le disposizioni dell'articolo 90 della L.

289/2002, un eventuale compenso determinato dai soci con decisione valida fino a modifica.

Alle suddette condizioni, all'organo amministrativo potrà inoltre spettare un'indennità di fine mandato e all'uopo, la società è autorizzata a costituire uno specifico fondo di accantonamento o corrispondente polizza assicurativa.

E' fatto divieto agli Amministratori di ricoprire la medesima carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'am-

bito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Nel caso di presenza di un Amministratore Unico, allo stesso compete la rappresentanza legittima della società, di fronte ai terzi e in giudizio, con firma libera per il compimento degli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Nel caso di presenza di due amministratori, agli stessi compete la rappresentanza legittima della società, di fronte ai terzi e in giudizio, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, sulla base di quanto previsto nell'atto di nomina.

Nel caso di presenza di un Consiglio di Amministrazione la firma sociale e la rappresentanza della società, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio medesimo ed in caso di impedimento di quest'ultimo al Vice Presidente e comunque a tutti o ad alcuni componenti del consiglio di amministrazione disgiuntamente o congiuntamente tra loro a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina, da esercitarsi previa delibera del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza sociale spetta anche agli amministratori delegati, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina. La firma del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente.

Articolo 13 - Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, se nominato e comunque sia, nel caso di superamento delle condizioni poste dai commi 2 e 3 dell'articolo 2477 del Codice Civile, si compone di tre Sindaci Effettivi e di due supplenti ed è nominato e funziona ai sensi del combinato disposto degli articoli 2403, 2403 bis e 2477 del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di controllo contabile, come previste dalla normativa vigente e deve quindi essere integralmente costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

L'assemblea che nomina il Collegio Sindacale ne determina il compenso.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni.

Articolo 14 - Prelazione

Il socio che intenda vendere la propria quota dovrà offrirla in prelazione agli altri soci, dando loro comunicazione della propria intenzione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e indicando le generalità dell'eventuale acquirente, il prezzo richiesto, che non potrà comunque essere superiore al valore nominale, i termini e le modalità di pagamento; entro il termine di trenta giorni successivi al ricevimento di tale notificazione i soci che intendessero esercitare la prelazione dovranno a loro volta notificare, sotto la pena di decadenza, tale loro decisione al socio offerente mediante

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se più di un socio si avvarrà della prelazione, la cessione della partecipazione offerta verrà fatta pro quota ai singoli acquirenti, in proporzione della rispettiva partecipazione al capitale.

Le quote non possono essere trasferite senza il gradimento dell'Organo Amministrativo con deliberazione a maggioranza dei suoi componenti.

In mancanza del gradimento spetta ai soci il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2469, comma 2, codice civile, che potrà essere esercitato non prima di due anni dalla data di costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione e seguendo le modalità descritte al successivo articolo 15.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico, il gradimento, la designazione e la determinazione delle condizioni e delle modalità di cui ai precedenti commi vengono espressi dall'assemblea appositamente convocata.

In caso di aumento di capitale, i titolari delle quote alla data della deliberazione avranno sulle nuove quote un diritto di sottoscrizione da esercitare in proporzione alle quote possedute con modalità che verranno fissate dall'Organo Amministrativo.

I pagamenti delle quote dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e verranno richiesti ai sottoscrittori con lettera raccomandata secondo le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo.

Articolo 15 - Diritto di recesso

Il socio può recedere dalla società per l'intera sua partecipazione con le modalità previste dall'articolo 2473 codice civile e dalle norme operanti in materia. La società rimborserà la quota di partecipazione entro i limiti del suo valore nominale, in considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società.

Articolo 16 - Rimborso della partecipazione

In caso di morte (con liquidazione della quota agli eredi o legatari), recesso o esclusione di un socio, rispettivamente gli eredi o legatari del socio defunto e il socio receduto od escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avviene entro centottanta giorni dalla morte, dal recesso o dalla comunicazione al socio della esclusione e può essere effettuato anche mediante l'acquisto della partecipazione da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, in espressa e necessitata deroga alle disposizioni di cui all'art. 2473 del codice civile, il rimborso al socio re-

ceduto o escluso o ai successori del socio defunto avverrà entro i limiti del valore nominale della partecipazione stessa.

Articolo 17 - Bilancio ed utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

La società non ha scopo lucrativo e pertanto si ha il divieto di ripartire, anche in forme indirette, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita societaria salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 3 (tre) salvo le eccezioni di cui sopra.

Articolo 18 - Disciplina e vertenze

Le controversie derivanti dall'attività sportiva nascenti tra la società ed i soci, ovvero tra i soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi dello statuto della Federazione interessata a cui la società si affilierà, di appartenenza della società, che tutti i soci si obbligano ad accettare.

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari promossa da o contro i soci da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Treviso con gli effetti previsti dagli Artt. 38 e seguenti del D. Lgs. 17/01/2003 n. 5.

Articolo 19 - Scioglimento e disposizioni generali

Nel caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale al valore nominale dovrà essere devoluto ai soli fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 20 - Rinvio alla legge

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.